

TRIBUNALE DEI MINISTRI

Come funziona?



Articolo 96 della Costituzione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Iter



Il Procuratore della Repubblica del capoluogo competente riceve rapporti, referti e denunce relative al Ministro/Presidente del Consiglio e, **SENZA SVOLGERE INDAGINI**, trasmette gli atti al Tribunale dei Ministri **ENTRO 15 GIORNI**.



ENTRO 90 GIORNI il Tribunale dei Ministri compie le indagini preliminari e decide per l'archiviazione – non impugnabile – o per la trasmissione al Procuratore affinché chieda l'autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza.



La Camera di appartenenza può negare l'autorizzazione se reputa che il Ministro/Presidente del Consiglio abbia agito per l'interesse dello Stato o per il preminente interesse pubblico.



Se invece viene approvata l'autorizzazione a procedere, il giudizio di primo grado spetta al Tribunale ordinario del capoluogo di corte d'appello competente per territorio e segue l'iter ordinario.



Il Tribunale dei Ministri NON GIUDICA i Ministri o il Presidente del Consiglio.

Più info? www.cuiprodestonline.it